



**COMUNE DI BOGOGNO
Provincia di Novara**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

N. 30 DEL 17/11/2021

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **DICIASSETTE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **21.00** presso la PALESTRA COMUNALE (ai sensi dell'art.3 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale) onde consentire la partecipazione del pubblico, limitatamente ai posti a sedere, nel rispetto delle norme di sicurezza dettate dall'emergenza sanitaria, regolarmente adunato previa comunicazione al Prefetto e a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

| | Presenti | Assenti |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| SACCO PIETRO | X | |
| AGLIATA STEFANO | X | |
| FERRARI MARIO ANDREA | X | |
| FERRARIO ANDREA | X | |
| SACCO RODOLFO ADALGISIO | X | |
| GASPEROTTI IGOR | X | |
| FEDRIGO MARIA FIOMENNA | X | |
| ROZZATTI LORENZO | X | |
| CONTI MICHELE | | X |
| GODIO NADIA | X | |
| CARBONATI CESARE BASILIO | | X |
| TOTALI N. | 9 | 2 |

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA NAPOLITANO ANNA LAURA

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri il Sig. SACCO PIETRO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il regolamento comunale vigente di polizia rurale, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 09/12/2015;

VISTO l'art. 39 "Allevamenti zootechnici – Distanze" che si riporta di seguito:

"La costruzione di nuove stalle, capannoni o altre strutture destinate ad allevamento di animali, di qualunque tipo, a scopo commerciale o industriale o per produzione zootechnica, oltre che di concime e vasche per la raccolta di letame o liquami, è consentita soltanto nelle aree a destinazione agricola del territorio comunale, purché ne sia stata accertata la compatibilità ambientale e nel rispetto delle procedure autorizzative ed urbanistiche previste dalla legislazione vigente.

I nuovi insediamenti per allevamento zootechnico devono essere ubicati alle seguenti distanze minime:

- *dal perimetro del centro abitato: 300 metri;*
- *da case isolate o da case sparse non di pertinenza agricola (intese come agglomerati con popolazione inferiore a 50 abitanti): 100 metri;*
- *da abitazioni ricadenti in zona agricola, ma non facenti parte dell'azienda agricola titolare dell'allevamento: 50 metri;*
- *da abitazioni rurali facenti parte dell'azienda agricola titolare dell'allevamento: 25 metri.*

Gli edifici o strutture destinate alla raccolta, stoccaggio e maturazione di liquami e letami, le concime ed in genere ogni altra struttura che, per utilizzo, contenuto e modalità di gestione sia in grado di generare odori molesti, devono essere ubicati alle seguenti distanze minime:

- *dal perimetro del centro abitato: 300 metri;*
- *da case isolate o da case sparse non di pertinenza agricola (intese come agglomerati con popolazione inferiore a 50 abitanti): 150 metri;*
- *da abitazioni ricadenti in zona agricola, ma non facenti parte dell'azienda agricola titolare dell'allevamento: 100 metri;*
- *da abitazioni rurali facenti parte dell'azienda agricola titolare dell'allevamento: 50 metri (gestione e capienza stabiliti dal D.P.G.R. 29/10/2007 n° 10/R).*

Gli allevamenti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e posti a distanze inferiori ai limiti stabiliti nel presente articolo possono continuare la loro attività a condizione che essi siano stati legittimamente autorizzati e che le modalità di conduzione dell'azienda siano tali da evitare forme di danno o molestia per i lavoratori e la popolazione circostante.

Gli allevamenti esistenti posti all'interno del perimetro del centro abitato non possono essere ampliati.

Nei casi in cui l'allevamento sia posto al di fuori del perimetro del centro abitato, ma a distanza inferiore a quanto previsto ai punti precedenti, possono essere consentiti i seguenti interventi:

- *ampliamento "una tantum" del peso animale insediato non superiore al 35% per bovini da latte e al 20% per le restanti tipologie;*
- *interruzione dell'attività per un periodo non superiore a 3 (tre) anni;*
- *cessione dell'azienda insieme al fondo su cui insiste;*
- *riconversione dell'attività da un tipo di animale ad un altro, soltanto a condizione che:
 - a) siano adottate soluzioni atte a garantire che l'azienda rispetti le normative vigenti in materia di stoccaggio, utilizzazione dei reflui, benessere e biosicurezza;*

- b) sia presentata, unitamente ad adeguata documentazione tecnica, una soluzione migliorativa per tutti gli aspetti igienico-sanitari e relativi all'inquinamento del territorio circostante;
- c) sia documentata l'assenza di forme di danno o molestia per i lavoratori e la popolazione circostante;
- d) l'intervento sia conforme allo strumento urbanistico vigente.

Il Comune può individuare particolari zone, al di fuori del perimetro del centro abitato, come definito dal Piano Regolatore, entro le quali, per particolari condizioni di contiguità con le zone abitative, non è possibile in ogni caso consentire l'esecuzione degli interventi di ampliamento o di riconversione.”

CONSIDERATO di modificare l'**art. 39 “Allevamenti zootechnici – Distanze”** come segue:

“La costruzione di nuove stalle, capannoni o altre strutture destinate ad allevamento di animali, di qualunque tipo, a scopo commerciale o industriale o per produzione zootechnica, oltre che di concimaie o vasche per la raccolta di letame o liquami, è consentita soltanto nelle aree a destinazione agricola del territorio comunale, purché ne sia stata accertata la compatibilità ambientale e nel rispetto delle procedure autorizzative ed urbanistiche previste dalla legislazione vigente.

I nuovi insediamenti per allevamento zootechnico devono essere ubicati alle seguenti distanze minime:

- **dal perimetro del centro abitato: 300 metri, ridotto a 200 metri esclusivamente per gli OVINI;**
- da case isolate o da case sparse non di pertinenza agricola (intese come agglomerati con popolazione inferiore a 50 abitanti): 100 metri;
- da abitazioni ricadenti in zona agricola, ma non facenti parte dell'azienda agricola titolare dell'allevamento: 50 metri;
- da abitazioni rurali facenti parte dell'azienda agricola titolare dell'allevamento: 25 metri.

Gli edifici o strutture destinate alla raccolta, stoccaggio e maturazione di liquami e letami, le concimaie ed in genere ogni altra struttura che, per utilizzo, contenuto e modalità di gestione sia in grado di generare odori molesti, devono essere ubicati alle seguenti distanze minime:

- **dal perimetro del centro abitato: 300 metri, ridotto a 200 metri esclusivamente per gli OVINI;**
- da case isolate o da case sparse non di pertinenza agricola (intese come agglomerati con popolazione inferiore a 50 abitanti): 150 metri;
- da abitazioni ricadenti in zona agricola, ma non facenti parte dell'azienda agricola titolare dell'allevamento: 100 metri;
- da abitazioni rurali facenti parte dell'azienda agricola titolare dell'allevamento: 50 metri (gestione e capienza stabiliti dal D.P.G.R. 29/10/2007 n° 10/R).

Gli allevamenti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e posti a distanze inferiori ai limiti stabiliti nel presente articolo possono continuare la loro attività a condizione che essi siano stati legittimamente autorizzati e che le modalità di conduzione dell'azienda siano tali da evitare forme di danno o molestia per i lavoratori e la popolazione circostante.

Gli allevamenti esistenti posti all'interno del perimetro del centro abitato non possono essere ampliati.

Nei casi in cui l'allevamento sia posto al di fuori del perimetro del centro abitato, ma a distanza inferiore a quanto previsto ai punti precedenti, possono essere consentiti i seguenti interventi:

- ampliamento “una tantum” del peso animale insediato non superiore al 35% per bovini da latte e al 20% per le restanti tipologie;
- interruzione dell’attività per un periodo non superiore a 3 (tre) anni;
- cessione dell’azienda insieme al fondo su cui insiste;
- riconversione dell’attività da un tipo di animale ad un altro, soltanto a condizione che:
 - a) siano adottate soluzioni atte a garantire che l’azienda rispetti le normative vigenti in materia di stoccaggio, utilizzazione dei reflui, benessere e biosicurezza;
 - b) sia presentata, unitamente ad adeguata documentazione tecnica, una soluzione migliorativa per tutti gli aspetti igienico-sanitari e relativi all’inquinamento del territorio circostante;
 - c) sia documentata l’assenza di forme di danno o molestia per i lavoratori e la popolazione circostante;
 - d) l’intervento sia conforme allo strumento urbanistico vigente.

Il Comune può individuare particolari zone, al di fuori del perimetro del centro abitato, come definito dal Piano Regolatore, entro le quali, per particolari condizioni di contiguità con le zone abitative, non è possibile in ogni caso consentire l’esecuzione degli interventi di ampliamento o di riconversione.”

Ritenuto dunque meritevole di approvazione la modifica del regolamento;
 Vista la propria competenza;

Vista la proposta;
 Visto il D.Lgs.267/2000;
 Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli, sul presente atto.

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto:

Presenti n. 9
 Voti favorevoli n. 8
 Voti contrari n. 0
 E con astenuti n. 1 (Godio Nadia)

DELIBERA

Di APPROVARE le modifiche **l’art. 39 “Allevamenti zootecnici – Distanze”** del regolamento comunale di Polizia rurale, come specificato in parte premessa e di seguito riportato:

l’art. 39 “Allevamenti zootecnici – Distanze”

“La costruzione di nuove stalle, capannoni o altre strutture destinate ad allevamento di animali, di qualunque tipo, a scopo commerciale o industriale o per produzione zootecnica, oltre che di concimeai e vasche per la raccolta di letame o liquami, è consentita soltanto nelle aree a destinazione agricola del territorio comunale, purché ne sia stata accertata la compatibilità ambientale e nel rispetto delle procedure autorizzative ed urbanistiche previste dalla legislazione vigente.

I nuovi insediamenti per allevamento zootecnico devono essere ubicati alle seguenti distanze minime:

- **dal perimetro del centro abitato: 300 metri, ridotto a 200 metri esclusivamente per gli OVINI;**
- **da case isolate o da case sparse non di pertinenza agricola (intese come agglomerati con popolazione inferiore a 50 abitanti): 100 metri;**

- da abitazioni ricadenti in zona agricola, ma non facenti parte dell'azienda agricola titolare dell'allevamento: 50 metri;
- da abitazioni rurali facenti parte dell'azienda agricola titolare dell'allevamento: 25 metri.

Gli edifici o strutture destinate alla raccolta, stoccaggio e maturazione di liquami e letami, le concimai ed in genere ogni altra struttura che, per utilizzo, contenuto e modalità di gestione sia in grado di generare odori molesti, devono essere ubicati alle seguenti distanze minime:

- **dal perimetro del centro abitato: 300 metri, ridotto a 200 metri esclusivamente per gli OVINI;**
- da case isolate o da case sparse non di pertinenza agricola (intese come agglomerati con popolazione inferiore a 50 abitanti): 150 metri;
- da abitazioni ricadenti in zona agricola, ma non facenti parte dell'azienda agricola titolare dell'allevamento: 100 metri;
- da abitazioni rurali facenti parte dell'azienda agricola titolare dell'allevamento: 50 metri (gestione e capienza stabiliti dal D.P.G.R. 29/10/2007 n° 10/R).

Gli allevamenti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e posti a distanze inferiori ai limiti stabiliti nel presente articolo possono continuare la loro attività a condizione che essi siano stati legittimamente autorizzati e che le modalità di conduzione dell'azienda siano tali da evitare forme di danno o molestia per i lavoratori e la popolazione circostante.

Gli allevamenti esistenti posti all'interno del perimetro del centro abitato non possono essere ampliati.

Nei casi in cui l'allevamento sia posto al di fuori del perimetro del centro abitato, ma a distanza inferiore a quanto previsto ai punti precedenti, possono essere consentiti i seguenti interventi:

- ampliamento “una tantum” del peso animale insediato non superiore al 35% per bovini da latte e al 20% per le restanti tipologie;
- interruzione dell'attività per un periodo non superiore a 3 (tre) anni;
- cessione dell'azienda insieme al fondo su cui insiste;
- riconversione dell'attività da un tipo di animale ad un altro, soltanto a condizione che:
 - siano adottate soluzioni atte a garantire che l'azienda rispetti le normative vigenti in materia di stoccaggio, utilizzazione dei reflui, benessere e biosicurezza;
 - sia presentata, unitamente ad adeguata documentazione tecnica, una soluzione migliorativa per tutti gli aspetti igienico-sanitari e relativi all'inquinamento del territorio circostante;
 - sia documentata l'assenza di forme di danno o molestia per i lavoratori e la popolazione circostante;
 - l'intervento sia conforme allo strumento urbanistico vigente.

Il Comune può individuare particolari zone, al di fuori del perimetro del centro abitato, come definito dal Piano Regolatore, entro le quali, per particolari condizioni di contiguità con le zone abitative, non è possibile in ogni caso consentire l'esecuzione degli interventi di ampliamento o di riconversione.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione in forma palese che ha dato il seguente esito:

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto:

Presenti n. 9

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 0

E con astenuti n. 1 (Godio Nadia)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Parere tecnico del Responsabile del Servizio interessato e proponente

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, parere:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
FIRMATO NAPOLITANO ANNA LAURA

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario

Si attesta la copertura della presente spesa, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000,
per € _____ riscontrata al Cap.

IL RESPONSABILE

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

FIRMATO PIETRO SACCO

FIRMATO NAPOLITANO ANNA LAURA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi con
decorrenza dal _____ al _____ ai sensi dell'art.124 D.Lgs n. 267/2000.

(n. REG.PUB.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Addi

IL FUNZIONARIO INCARICATO

.....

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno _____
() perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs n. 267/2000)

Bogogno lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....